



COMUNE DI MARNATE

Provincia di Varese

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
CONCESSIONE DI SUSSIDI E
CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E
BENEFICI ECONOMICI**



PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità per l'accesso agli interventi, alle prestazioni che il Comune di Marnate esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali."
2. Il regolamento fissa le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni sociali, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, contenute nel regolamento comunale ed in attuazione della relativa disciplina nazionale.
3. Il regolamento disciplina le modalità ed i criteri di accesso a contributi economici da parte di enti ed associazioni.

ART. 2 - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. L'obiettivo essenziale del regolamento è risponde all'esigenza di fornire risposte omogenee sul territorio di riferimento, finalizzate al raggiungimento di molteplici risultati, quali, in primis, il mantenimento a domicilio delle persone e lo sviluppo della loro autonomia, il superamento delle carenze del reddito familiare, il miglior soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti, la maggiore integrazione possibile delle persone disabili, l'informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi, il tutto nell'osservanza dei principi, di rilevanza costituzionale, sia dell'erogazione dei servizi ricompresi tra i livelli essenziali di assistenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 co. 2 lett. m) Cost., sia di una sostenibilità finanziaria, vale a dire nel limite delle risorse disponibili ex art. 13 co. 1 lett. c) della l.r. n. 3/2008.¹
2. Il presente Regolamento, ha lo scopo di delineare una cornice giuridica di garanzia, all'interno della quale l'Amministrazione comunale è tenuta ad agire.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'erogazione di prestazioni agevolate di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario (per quanto di competenza), per la concessione di benefici economici che devono tendere al superamento delle situazioni di disagio socio-economico che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
4. Il sostegno economico è da considerarsi come strumento per la modifica e il

¹ In tutti i casi in cui è citata/richiamata una disposizione normativa e/o regolamentare, essa si intende, ovviamente, nel testo attualmente vigente.

superamento delle difficoltà temporanee mirando al raggiungimento dell'autonomia della persona e del nucleo familiare. Tale azione si colloca all'interno di un percorso di responsabilizzazione della famiglia e/o del singolo individuo. Per tali ragioni i provvedimenti che dispongono gli interventi previsti dal presente regolamento devono essere adeguatamente motivati.

ART. 3 - AREE DI INTERVENTO

1. Nell'ambito dei Servizi alla Persona, il Comune di Marnate, in linee con le direttive del Piano di Zona distrettuale, individua le seguenti macro-aree di intervento:
 - i minori e le loro famiglie;
 - le persone adulte in difficoltà;
 - le persone anziane;
 - le persone disabili,identificando le opportune prestazioni e servizi necessari per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui all'art. 2.

ART. 4 - LA RETE DELLE UNITÀ DI OFFERTA

1. La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi-residenziali e residenziali.
2. Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.
3. Sono riconosciute e promosse, come da indicazione regionale in materia, la sperimentazione di unità di offerta sociale e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità.
4. Il Comune di Marnate attraverso il sito internet ed altre forme divulgative e di pubblicità s'impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi sociali erogabili all'interno della rete "unità di offerta".

ART. 5 - ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI

1. Accedono alla rete dei servizi e delle prestazioni qui regolamentate i residenti iscritti all'anagrafe del comune e coloro che, occasionalmente presenti o dimoranti nel territorio comunale, si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili. In tal caso l'Amministrazione si attiverà nel più breve tempo possibile per procedere al recupero, giudiziale o stragiudiziale, di quanto sostenuto ed anticipato.
2. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia l'eventuale rappresentante legale del medesimo.

3. L' amministrazione comunale può disporre la concessione di sovvenzioni e sussidi a Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati ed altre istituzioni di carattere privato iscritte nel registro degli organi di partecipazione, qualora svolgano attività educative, culturali, sociali a vantaggio della popolazione del Comune, senza fini di lucro.

ART. 6 - PRIORITÀ DI ACCESSO ALLA RETE

1. Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta le persone che versino in uno stato di bisogno accertato; indicativamente quindi costituiscono criteri di priorità:
 - a. la condizione di povertà o comunque di reddito insufficiente in rapporto alle esigenze basilari del nucleo familiare;
 - b. l'incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
 - c. la sottoposizione a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
 - d. la minore età, in particolare quando il minore è inserito in un contesto socio-familiare inadeguato alla propria condizione;
 - e. la disabilità, in particolare quella grave, quando la persona disabile non è adeguatamente sostenuta dalla rete socio-familiare di riferimento;
 - f. l'anzianità/vecchiaia, in particolare quando si assommi ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita;
 - g. lo stato di gravidanza, se esso si associa ad altre condizioni che rendono la persona incapace di provvedere alle proprie esigenze di vita e a quelle del nascituro;
 - h. la mancanza di fissa dimora, in particolare se frutto non di una scelta libera e consapevole, ma dettata da una disabilità psico-sociale che rende la persona incapace di provvedere al meglio a se stessa;
 - i. altre situazioni simili, socialmente rilevanti.
2. A parità di situazione, la priorità è determinata dalla contemporanea presenza di più condizioni.
3. L'accertamento degli stati di bisogno comporta l'indagine e l'analisi puntuale delle condizioni socio-economiche oggettive e soggettive della persona e/o del nucleo familiare, da eseguirsi a cura del Servizio Socio Assistenziale.
4. L'accertamento in parola valuta, inoltre, i rischi che una determinata situazione comporta ed è finalizzato all'acquisizione degli elementi necessari per una decisione riguardo all'attivazione di un eventuale intervento.
5. Sono esclusi dalle priorità tutti i cittadini che, all'esito dell'indagine sociale, possiedano le potenzialità per gestire autonomamente le proprie difficoltà personali e familiari.
6. A costoro sono comunque offerte le prestazioni di segretariato sociale e di accoglienza da parte del Servizio Sociale professionale.

ART. 7 - SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE

1. L'accesso alla rete delle Unità di offerta è facilitato dal c.d. servizio di "Segretariato sociale", erogato all'interno del Servizio Socio Assistenziale comunale connotandosi quale attività specialistica in grado di decodificare le richieste dell'utenza, sostenere in modo competente la ricerca e l'accesso ai servizi, definire e gestire eventuali Piani di Assistenza Individuali.
2. Il Segretariato sociale garantisce all'utenza un orientamento e un supporto alla scelta del servizio più opportuno da attivarsi, professionale e imparziale, sulla base delle specifiche esigenze e circostanze del caso concreto. È altresì garantita una funzione di vigilanza e monitoraggio diacronici del servizio usufruito oltre alla raccolta e valutazione delle segnalazioni che lo riguardano, in ordine a disfunzioni di varia natura.
3. A tal fine, il Segretariato sociale professionale si confronta altresì con le realtà locali del terzo settore presenti nel territorio.

ART. 8 - FINANZIAMENTO DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO

1. Il finanziamento dei Servizi che compongono la Rete delle unità di offerta, per quanto di competenza, avviene in base alle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione Comunale e con riferimento alle risorse messe a disposizione anche dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dall'utenza, da Enti o Istituzioni private e dal privato sociale.
2. Il sistema integrato dei servizi valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche sociali nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto e al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. La regolamentazione dei servizi e delle prestazioni di seguito evidenziata si conforma a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
4. Ai fini dell'accesso e della compartecipazione al costo dei servizi qui regolamentati, il Servizio Socio Assistenziale richiede e valuta, direttamente o indirettamente, l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'utenza, così come di seguito individuato nella parte del Regolamento riguardante i singoli servizi.

ART. 9 - IL RAPPORTO CON IL CITTADINO. LA CARTA DEI SERVIZI

1. L'Amministrazione Comunale per un maggior coinvolgimento della popolazione e basandosi su principi di trasparenza e di pubblicità può redigere "la Carta dei Servizi" quale patto tra e i cittadini, quale strumento di tutela e rispetto ai diritti di cittadinanza, e a garanzia della qualità dei servizi anche attraverso una costante valutazione degli stessi.

PARTE SECONDA

PARAMETRI ECONOMICI PER L'ACCESSO AI SERVIZI

ART. 10 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. L'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni o ai servizi socio-assistenziali agevolati (sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici ex art. 12 l. n. 241/1990, ogni altra forma di agevolazione economica, tributaria e tariffaria che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti) trova il proprio riferimento normativo primario nel d.lgs. n. 109/1998 e nella normativa regionale/nazionale vigente d.lgs. n. 130/2000.

ART. 11- DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DELL'UTENZA RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE AGEVOLATA

1. I servizi e le prestazioni inserite nel presente Regolamento sono assoggettati a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, la quale:
 - a) individua le prestazioni socio assistenziali agevolate;
 - b) determina l'indicatore della situazione economica (ISE);
 - c) fornisce modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive (art. 6 del d.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e s.m.i.), per la determinazione dell'ISE e del controllo dei dati dichiarati;
 - d) indica le tabelle sui criteri unificati di valutazione reddituale e la scala di equivalenza (ISEE).
2. I servizi erogati, per i quali si chiede la partecipazione dell'utenza al costo, sono regolamentati puntualmente con indicazione dell'ISEE da utilizzare, nei successivi articoli dedicati, cui si rinvia.

ART. 12 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA

1. Il richiedente la prestazione ovvero il suo rappresentante legale presentano la necessaria dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 109/1998 ovvero la dichiarazione ISEE di prestazione, riferita al solo nucleo familiare rilevante. Per la dichiarazione sostitutiva, si utilizzerà il modello-tipo approvato con d.P.C.M. 18 maggio 2001.²
2. Il vaglio dell'ISEE dell'utenza è indispensabile per accertare il possesso dei requisiti per l'eventuale riduzione o esenzione. La presentazione dell'ISEE ovvero della suindicata dichiarazione sostitutiva unica, costituisce un'opportunità per l'utenza, snellisce gli adempimenti a suo carico e consente al medesimo di usufruire dei benefici previsti. La scelta consapevole di non presentare dette attestazioni è indice

² La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) deve essere riferita all'intero nucleo familiare, mentre ove si applica l'ISEE del solo assistito non è richiesta la DSU, ma solo l'ISEE di prestazione, che come tale non deve essere trasmessa all'INPS, poiché contiene dati incompatibili con le DSU di cui all'art.4 del d.lgs. n. 109/1998.

di rinuncia implicita ai benefici medesimi. La mancata presentazione della dichiarazione ISEE, così come l'autocertificazione di avere una situazione economica di valore superiore a quello previsto per accedere alle agevolazioni, comporta l'inserimento nella fascia massima di contribuzione. È, in ogni caso, fatta salva l'erogazione dei servizi e delle agevolazioni non collegate alla situazione economica.

3. Il Servizio Socio Assistenziale raccoglie presso la banca dati dell'INPS, ex art. 4-bis co. 2 del d.lgs. n. 109/1998, il dato riguardante la dichiarazione sostitutiva unica mediante accesso al relativo sistema informativo. Detta dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, ha, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 14, validità annuale dalla data di presentazione.
4. L'aggiornamento della dichiarazione sostitutiva unica avviene dal mese successivo allo scadere della validità della precedente attestazione.
5. In caso di mancata presentazione di tale aggiornamento ovvero di attestazioni incomplete o non corrette, il Servizio Socio Assistenziale invita l'utenza alla regolarizzazione della propria posizione che deve avvenire entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali si procede ai sensi del precedente comma 2.
6. Il Servizio Socio Assistenziale richiede le eventuali integrazioni/rettifiche di quanto dichiarato, sollecitando l'utenza nei modi ritenuti più efficaci (verbalmente ovvero mediante raccomandata r/r. In quest'ultimo caso l'utenza disporrà di 10 giorni di calendario, calcolati a partire dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le modifiche necessarie).

ART. 13 - VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA SOTTESA ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA. DECORRENZA DELL'AGGIORNAMENTO

1. Qualora l'utenza intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere la propria attestazione più favorevole al riconoscimento di servizi agevolati, è riconosciuta la facoltà di presentare una nuova attestazione, entro l'anno di validità della precedente.
2. Ricevuta la nuova dichiarazione, il Servizio Socio Assistenziale adegua l'agevolazione a favore dell'utenza con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al momento dell'accertamento del nuovo valore ISEE.
3. Ove giustificato da circostanziata e motivata richiesta, e a seguito di puntuale verifica del Servizio Socio Assistenziale, la decorrenza dell'agevolazione è anticipata al momento del verificarsi dell'evento che ha mutato la capacità economica dell'utenza.
4. Nel caso in cui l'utenza veda compromessa la propria situazione economica a seguito di eventi esterni transitori quali intervenuta disoccupazione, cassa integrazione, mobilità e simili, il Servizio Socio Assistenziale, d'intesa con la medesima, definisce tempi e modalità entro i quali sia possibile ristabilire, una volta superata la momentanea situazione di difficoltà, l'applicazione generale della normativa

sull'ISEE. Nel frattempo, il Servizio Socio Assistenziale provvede ad una nuova valutazione ISEE, tenendo conto dell'effettiva disponibilità reddituale della stessa.

5. È consentito l'aggiornamento del calcolo dell'ISEE, nei termini su esposti, anche in caso di nascita o decesso di un familiare.
6. In applicazione dei generali principi di efficienza e imparzialità, e in presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni di qualsiasi tipo, ciascun Ufficio procedente, avendo la necessità di procedere a valutazioni fondate su dati omogenei, può chiedere all'utenza, con riferimento al periodo indicato nel medesimo bando, un'aggiornata dichiarazione ai fini ISEE.

ART. 14 - L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE)

1. La quantificazione della quota di compartecipazione al costo/tariffa dei servizi e prestazioni rese avviene mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
2. Per determinare l'ISEE si considerano i tre fattori seguenti: a) l'indicatore della situazione reddituale (ISR), b) l'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), c) il coefficiente della scala di equivalenza (vale a dire l'indice della composizione quali/quantitativa del nucleo familiare), da utilizzarsi nella seguente formula:

$$ISE = REDDITO_{(ISR)} + PATRIMONIO_{(ISP)}$$

$$ISEE = \frac{ISE_{(ISR + ISP)}}{\text{COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

3. Per quanto concerne la definizione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP) nonché della composizione del nucleo familiare, si rinvia a quanto stabilito nel d.lgs. n. 109/1998 e nel d.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221.
4. Qualora il richiedente appartenga ad un nucleo familiare composto da più persone, la situazione economica relativa all'intero nucleo è rapportata a quella del singolo mediante l'applicazione della scala di equivalenza di cui al d.lgs. n. 109/1998.

Tabella n. 1 - Scala parametrica di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	+ 0,35
in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo	+ 0,20

genitore	
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della l. 05 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%	+ 0,50
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	+ 0,20

5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'ISEE del richiedente o, comunque, del singolo appartenente allo stesso nucleo.³

ART. 15 - CRITERI ULTERIORI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

1. L'art. 3 co. 1 del d.lgs. n. 109/1998 contempla la possibilità di prevedere – accanto all'ISEE – “criteri ulteriori di selezione dei beneficiari”. Detti criteri s'intendono come aggiuntivi, e prescindono dalla valutazione del reddito, già puntualmente e normativamente disciplinato nella sua composizione.
2. Trattasi di criteri integrativi e mirati, riguardo ai seguenti elementi:
 - diversa considerazione del nucleo familiare, nel rispetto di quanto comunque previsto dal d.P.C.M. n. 242/2001;
 - considerazione della variazione della situazione economica in corso di validità di cui alla dichiarazione sostitutiva rilasciata ai fini ISEE;
 - declinazione personalizzata della tipologia della prestazione legata anche a particolari condizioni di bisogno.

ART. 16 - CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE ED ISEE)

1. Nelle more dell'adozione di una normativa regionale/nazionale di riferimento, cui il presente Regolamento sarà prontamente adeguato in sede d'individuazione dell'ISEE rilevante per definire la modalità e l'entità della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi resi, si indicano di seguito i criteri generali:
 - a. nel caso di prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle competenti A.S.L., si tiene conto della situazione reddituale e patrimoniale del solo beneficiario della prestazione, determinata secondo la normativa in materia di ISEE (cfr. art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998). In ogni caso, qualora detta tipologia di Utenza abbia familiari a carico, la quota

³ L'indicatore, infatti, è costruito a partire dalla situazione economica di tutti i componenti il nucleo familiare e tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza, così come di situazioni di particolare disagio presenti nella famiglia. Si distingue, pertanto, tra **ISE** e **ISEE**: mentre il primo fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di appartenenza, l'ISEE (ottenuto dividendo l'ISE per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo) riporta la situazione familiare a quella dei singoli componenti. E poiché il nucleo familiare è definito secondo criteri uniformi e generali di appartenenza (non fa differenza rispetto a chi tra i suoi membri richiede la prestazione), l'ISEE è identico per tutti i componenti del nucleo.

- di compartecipazione dovuta è calcolata tenendo conto dell'ISEE del nucleo familiare così come complessivamente risultante;
- b. nel caso di prestazioni sociali agevolate erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone non riconducibili alle due categorie di cui alla suindicata lettera a), la valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza (ISEE del nucleo familiare), come definito dal d.lgs. n. 109/1998 e relative disposizioni attuative (cfr. art. 2 co. 1 d.lgs. n. 109/1998).
 - c. in casi specifici e adeguatamente motivati, anche per periodi temporali limitati, è data facoltà al Servizio Socio Assistenziale, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà, di prevedere ipotesi di esenzione totale/parziale dalla compartecipazione.

ART. 17 - CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. Il Servizio Socio Assistenziale effettua, direttamente o indirettamente, opportuni controlli sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.
2. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di Legge e ad eventuali spese.
3. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R.
4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, il Servizio Socio Assistenziale provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità giudiziaria.

ART. 18 - MODALITA' DI ACCESSO ALLA RETE DEI SERVIZI E AI COSTI AGEVOLATI

1. L'istanza di accesso è predisposta dall'interessato, utilizzando apposito modulo messo a disposizione dal Servizio Socio Assistenziale, da un suo delegato ovvero dal proprio rappresentante legale a ciò abilitati. Sono quindi da ritenersi irricevibili, salvo situazioni debitamente motivate, in ossequio al rispetto della capacità di agire di ogni persona, quando non limitata (ovvero parzialmente limitata) da alcuna misura di protezione civilistica, le istanze presentate "in nome e per conto" di altre persone maggiorenni, da parte di soggetti che non hanno la rappresentanza legale dei medesimi e/o che sono sprovvisti di delega espressa da questi rilasciata, ancorché facenti parte del nucleo familiare. In caso d'irregolarità

in punto di rappresentanza, il Servizio Socio Assistenziale può invitare ovvero attivare il procedimento di nomina di un amministratore di sostegno. È comunque fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali di cui al d.P.C.M. 29 novembre 2001.

2. È comunque previsto che l'avvio del procedimento per l'accesso al servizio avvenga d'ufficio in tutti quei casi in cui sussistano le condizioni di fatto e normative che lo prevedono.
3. Il Servizio Socio Assistenziale, a fini istruttori, ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile alla conclusione del procedimento. Per la gestione concreta del procedimento si fa espresso rinvio alla normativa generale di cui alla l. n. 241/1990 e regolamento attuativo e al d.P.R. n. 445/2005.
4. L'accesso al servizio è regolato nel rispetto del principio di semplificazione cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento.
5. Per quanto concerne i servizi il cui accesso presuppone valutazioni di competenza dell'A.S.L., il Servizio Socio Assistenziale informa la propria attività ai principi di cui al comma precedente.
6. Per quanto concerne i servizi di esclusiva competenza comunale il predetto accesso "agevolato" è subordinato al fatto che l'avvio della prestazione avvenga mediante apposita istanza del Servizio Socio Assistenziale, che deve esser coinvolto sin dall'iniziale richiesta.
7. All'utenza che già usufruisce autonomamente di servizi riconosciuti come componenti la rete distrettuale, ma vincolata da accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore al momento dell'inizio di fruizione del servizio, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, il Servizio Socio Assistenziale/competente valuterà, d'intesa con i competenti Servizi specialistici oltre che con l'utenza stessa o con chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità, se ritenuto opportuno, di ricollocare l'utente presso altra struttura e procederà comunque alla determinazione della quota a carico dell'utenza, conformemente a quanto individuato più oltre dal presente Regolamento.
8. All'istanza di cui al precedente comma 1 deve essere allegata la dichiarazione ISEE competente, così come sopra illustrata. Nel citato modulo sono raccolte, oltre alle informazioni di ordine anagrafico, anche tutti i dati necessari per l'istruttoria e la conseguente erogazione di servizi e prestazioni.
9. Il progetto personalizzato/individualizzato che riguarda l'utenza è soggetto a rivalutazione periodica per opera del Servizio Socio Assistenziale, secondo scadenze temporali autonomamente fissate ovvero dietro sollecitazione dell'utenza o del suo rappresentante legale ovvero degli Enti gestori il servizio fruito. All'esito di ciò, si adottano le misure conseguenti del caso, ritenute più opportune per un miglior intervento sociale a favore dell'utenza.

ART. 19 - PRESA IN CARICO. PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

1. La presa in carico dell'utenza avviene, nei casi in cui il procedimento sia stato attivato a istanza di parte, all'esito positivo del procedimento così come sopra definito. Nei casi di attivazione d'ufficio, la presa in carico si concreta nell'esecuzione delle attività necessarie previste.
2. In sede istruttoria, ricorrendo i presupposti per una conclusione positiva del procedimento, il Servizio Socio Assistenziale definisce un progetto sociale d'intervento modulato sulle specifiche esigenze del caso concreto. Detto progetto prevede, sinteticamente: a) la descrizione della situazione iniziale; b) gli strumenti pensati per eliminare/attenuare le problematiche connesse; c) gli obiettivi da raggiungere; d) tempistica; e) attività di verifica in itinere.
3. Il progetto è condiviso con l'utenza e/o proprio rappresentante legale e deve almeno indicare:
 - le misure di sostegno ritenute più utili/opportune/urgenti;
 - gli impegni a carico dell'utenza e/o proprio rappresentante legale;
 - la distribuzione degli oneri finanziari annessi al progetto, se previsti;
 - tempi e modalità di erogazione/fruizione;
 - tempi e modi di aggiornamento/verifica.
4. La mancata adesione al progetto e ai suoi contenuti, per quanto di competenza dell'utenza, comporta l'erogazione delle sole attività di sostegno comunque dovute *ex lege* e, sussistendone i presupposti, l'attivazione delle opportune/dovute azioni legali a difesa dell'Amministrazione.

ART. 20 - AMMISSIONE ALLA PRESTAZIONE

1. L'ammissione alle prestazioni è immediata ovvero differita con inserimento in liste di attesa, riguardo alle quali è garantita all'utenza, sussistendone i presupposti di legge, possibilità di accesso. La formazione di liste d'attesa relative a servizi che costituiscono livelli essenziali di assistenza non può essere motivata con esclusivo riferimento ai limiti di bilancio dell'Amministrazione.
2. In ogni caso è fornita all'utenza tempestiva informazione in proposito.
3. È compito del Servizio Socio Assistenziale comunicare all'utenza, prima dell'avvio della prestazione, le condizioni essenziali del servizio reso (modalità, eventuale quota di compartecipazione al costo, ecc.).

PARTE TERZA

UTILIZZO DEGLI ISEE RILEVANTI AI FINI DELL'ACCESSO E DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

ART. 21 - UTILIZZO DELL'ISEE DELL'UTENZA

1. La compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi qui disciplinati prevede necessariamente l'utilizzo dell'ISEE dell'utenza. E' differenziata proporzionalmente a seconda della tipologia di servizio, secondo quanto declinato agli articoli di riferimento.
2. Per i valori di ISEE superiori al livello massimo espresso nelle tabelle di riferimento, all'utenza è ascritta la partecipazione totale alla spesa.
3. I valori dell'ISEE sono soggetti a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.

ART. 22 - REGOLE TECNICHE MINIME PER LA QUANTIFICAZIONE DEL COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA

1. Essendo il meccanismo del concorso dell'utenza costruito sul costo/tariffa del servizio, la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'utenza è soggetta a variazioni in caso d'incremento o decremento significativo del medesimo.
2. Il Servizio Socio Assistenziale, previa adeguata istruttoria, può prevedere una riduzione della quota a carico dell'utenza, operando sulla percentuale di contribuzione individuata sull'ammontare dell'indicatore ISEE.

ART. 23 - DEFINIZIONE DEL MINIMO VITALE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI

Punto a) - Definizione di "minimo vitale"

1. Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto del quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
2. Nel presente regolamento per nucleo familiare si intendono tutti i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n° 223, ovvero un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune o comunque nella stessa abitazione. Il Servizio Socio Assistenziale può, a seguito di valutazione, considerare vincoli di altra natura rimanendo escluse le coabitazioni basate su una disciplina contrattuale di carattere patrimoniale (colf, badanti, ecc.).

Punto b) Oggetto e finalità

1. L'erogazione di contributi economici è un'azione diretta a sostenere l'utenza (persona singola o nucleo familiare) in particolari difficoltà finanziarie, nell'ambito di un quadro d'intervento globale a favore della medesima, al fine di prevenire un rischio di esclusione o di emarginazione sociale.
2. Gli interventi di assistenza economica si dividono in: - contributi a integrazione del minimo vitale (allo scopo di integrare redditi insufficienti a garantire una dignitosa qualità di vita); - contributi economici straordinari (di natura occasionale); - contributi economici a favore dell'utenza inserita in strutture residenziali o semi-residenziali.

Punto c) - Destinatari

1. Possono accedere ai sussidi tutti i cittadini che, nel momento in cui presentano la richiesta, sono residenti nel Comune di Marnate e versano in stato di bisogno socio-economico, così come più oltre individuato.
2. Gli interventi assistenziali di natura socio-economica sono riservati in via prioritaria all'utenza in stato di bisogno, priva di rete familiare e che non può, per particolari e accertati motivi, svolgere attività lavorativa.
3. Gli interventi di natura economica possono estendersi in via eccezionale ai non residenti e alle persone occasionalmente presenti nel territorio comunale che si trovino in situazioni di disagio tali da richiedere interventi di sostegno urgenti e non differibili, con eventuale azione di rivalsa anche nei confronti dell'Ente locale di residenza.
4. Gli interventi economici a favore dell'utenza in stato di bisogno inserita in strutture residenziali e/o diurne sono disciplinati negli articoli dedicati ai singoli Servizi.
5. Il valore dell'indicatore ISEE che non deve essere superato per richiedere interventi economici è pari ad € 5.962,33 (minimo vitale riferito al nucleo composto da una sola persona) corrispondente all'importo annuale della pensione minima INPS da lavoro dipendente - fissato per l'anno 2009. Detto valore viene aggiornato ai valori fissati dall'INPS periodicamente con atto del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

Tabella n. 2 – Tabella di riferimento per il calcolo del Minimo Vitale

n° componenti famiglia	% di aumento	quota aggiuntiva per componente	importo mensile	ISEE di riferimento
1			€ 458,64	€ 5.962,32
2	80%	€ 366,91	€ 825,55	€ 10.732,18
3	50%	€ 229,32	€ 1.054,87	€ 13.713,34
4	40%	€ 183,46	€ 1.238,33	€ 16.098,26

5	40%	€	183,46	€	1.421,78	€	18.483,19
6	40%	€	183,46	€	1.605,24	€	20.868,12
7	40%	€	183,46	€	1.788,70	€	23.253,05

6. Il Servizio Socio Assistenziale ha la facoltà di individuare criteri ulteriori di selezione dei beneficiari (che prescindono da valutazioni reddituali già puntualmente contemplati nel calcolo dell'ISEE) al fine di definire le priorità. In ogni caso, prima di procedere al riconoscimento di un intervento di sostegno economico, il Servizio intraprende un'azione di sollecito e responsabilizzazione nei confronti di coloro che, eventualmente presenti, sono tenuti agli alimenti e/o obbligati al mantenimento.
7. In casi eccezionali ed in presenza di una relazione motivata del Servizio Socio Assistenziale e previo parere di una apposita commissione composta da Sindaco, Assessore ai Servizi Sociali, Segretario Comunale, Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Assistente Sociale di riferimento, è possibile erogare contributi economici straordinari a persone con valore dell'indicatore ISEE superiore a quello individuato al precedente co. 5. La commissione opera a maggioranza semplice dei componenti.
8. I benefici economici possono essere suddivisi in:
- a) ORDINARI, per l'assistenza economica al singolo o al nucleo familiare in stato di bisogno; sono concessi per un massimo di 6 mesi eventualmente rinnovabili, previa verifica della permanenza delle condizioni di bisogno.
 - L'entità di tali contributi non può superare l'importo di 300,00 € mensili.
 - L'importo effettivo del contributo mensile è stabilito dal Responsabile del Servizio Socio Assistenziale su proposta dell'Assistente Sociale referente.
 - I contributi suddetti devono tenere in dovuta considerazione l'eventuale fruizione agevolata di servizi comunali.
 - b) STRAORDINARI, per l'assistenza economica al singolo o al nucleo familiare; sono concessi "una tantum" per situazioni di bisogno momentaneo ed eccezionale non prevedibili.
 - L'importo effettivo del contributo è stabilito dal Responsabile del Servizio Sociale su proposta dell'Assistente Sociale referente per importi non superiori a 200,00 €.
- Per importi superiori è competente la Commissione di cui all'articolo 23, comma 7.
9. Gli interventi economici straordinari non possono superare il limite massimo di € 3.000,00 annui. Questo valore può essere aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale.
10. E' pubblicato annualmente l'albo dei beneficiari di contributi economici, salvaguardando i dati sensibili di coloro che durante l'anno di riferimento hanno ricevuto un beneficio economico, con l'indicazione dell'importo e dell'oggetto del beneficio. Resta ovviamente ferma la disciplina generale in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Detto albo è approvato e pubblicato entro il mese di maggio di ogni anno; nel documento pubblicato i nomi estesi dei beneficiari sono sostituiti dalle sole iniziali.

Punto d) - Accesso al servizio

1. La richiesta di sussidio, contributo e/o agevolazione deve essere presentata per iscritto dall'interessato su apposito modulo allegando la documentazione richiesta nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospendono i tempi di risposta.
2. Le richieste di contributo presentate da persone già in carico ad altri servizi (C.P.S., Ser.T,) sono valutate tenuto conto del progetto in atto previo contatto con l'operatore di riferimento, attraverso la richiesta di una relazione.
3. Lo stato di bisogno è accertato dal Servizio Sociale, previa istruttoria dell'Assistente Sociale attraverso un'indagine che coinvolge l'intero nucleo familiare di riferimento, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono propri.
4. I Servizi Sociali si possono avvalere dell'acquisizione delle informazioni ritenute necessarie per accertare l'effettivo tenore di vita, anche tramite il Servizio di Polizia Locale, gli altri uffici del Comune e altri Enti pubblici.
5. Con provvedimento finale motivato del Servizio Sociale, Ufficio procedente, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, il Servizio Socio Assistenziale provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì la misura del contributo riconosciuto e da erogarsi.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI

ART. 24 - DEFINIZIONI. REGOLE GENERALI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni essenziali:
 - a) Utenza: il termine "utenza" è utilizzato nell'ambito del presente Regolamento per indicare la parte destinataria delle prestazioni erogate ovvero la parte richiedente le medesime.
 - b) Ufficio competente/procedente: con dette locuzioni s'intende il Servizio Sociale.
 - c) Servizi domiciliari: i servizi domiciliari si sostanziano in un insieme d'interventi resi al domicilio della persona destinataria, finalizzati alla permanenza della medesima all'interno del proprio ambiente di vita. Detti servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai servizi territorialmente competenti, si caratterizzano per la complementarietà e specificità degli interventi.
 - d) Servizi semiresidenziali: i servizi semiresidenziali (ovvero a regime diurno), si sostanziano in un insieme d'interventi resi in una struttura che la persona destinataria frequenta con cadenze temporali variabili. Detti Servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai Servizi territorialmente competenti. Essi si caratterizzano per la complementarietà e specificità degli interventi.
 - e) Servizi residenziali: i servizi residenziali costituiscono una soluzione di vita residenziale per le persone il cui nucleo familiare sia inesistente, impossibilitato o incapace ad assolvere il proprio compito d'assistenza. Detti servizi sono modulati sulle necessità del destinatario e, ordinariamente, in osservanza di un Piano di Assistenza Individualizzato predisposto dai servizi territorialmente competenti e/o in applicazione delle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.
 - f) Altri Servizi: per altri servizi si devono intendere tutti i servizi/prestazioni non ricompresi nelle precedenti voci, anche sperimentali, resi comunque all'utenza dai servizi territoriali, siano essi con compartecipazione o meno ai costi.
 - g) ISEE utenza: per ISEE dell'utenza si deve intendere l'ISEE da utilizzare in sede di selezione/compartecipazione al costo dell'utenza rispetto al servizio/prestazione fruita. Esso è esplicitamente individuato, nei singoli articoli, in relazione al singolo servizio fruito.
 - h) Indennità assistenziali esenti IRPEF: trattasi di misure assistenziali, tra le quali, tipicamente, la pensione d'invalidità e l'indennità di accompagnamento, che costituiscono i mezzi necessari per vivere che lo Stato, in attuazione dell'art. 38 Cost., provvede ad ogni cittadino inabile al lavoro. L'indennità di accompagnamento è concessa, ex art. 1 della l. n. 18/1980, a causa del bisogno di assistenza continua per l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.

2. All'utenza che già risulta autonomamente fruitrice di un servizio componente la rete distrettuale, ma vincolata da accordi di natura privatistica, liberamente e privatamente assunti con il soggetto gestore al momento dell'inizio di fruizione del servizio, non potrà essere riconosciuta alcuna agevolazione retroattiva. Qualora, in seguito, fosse presentata una richiesta di contributo/agevolazione comunale a copertura parziale/totale della quota sociale della retta, l'Ufficio competente valuterà, eventualmente d'intesa con i competenti servizi specialistici oltre che con l'utenza stessa o chi ne ha la rappresentanza legale, la possibilità di modulare diversamente la prestazione, in senso sia qualitativo sia quantitativo, procedendo contestualmente alla determinazione della quota a carico dell'utenza, conformemente a quanto individuato più oltre dal presente Regolamento.
3. I servizi di seguito disciplinati sono erogati prevedendo la compartecipazione al costo da parte dell'utenza (utilizzando a tal fine l'indicatore ISEE e tenendo conto dell'esito della concertazione territoriale eseguita con le Associazioni di riferimento) ovvero a titolo gratuito.
4. Nei successivi articoli sono riportati i singoli servizi erogati dall'Ente. Nell'ambito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale il Consiglio Comunale può stabilire, qualora sussistano difficoltà nel reperimento delle risorse finanziarie, nella gestione delle risorse umane o nell'organizzazione dei servizi, un ridimensionamento o una sospensione dello stesso.

ART. 25 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP (SADH)

Punto a) - Oggetto e finalità

1. Precipua finalità del Servizio è di favorire, per quanto possibile, la permanenza della persona nel proprio ambito familiare e, quindi, al proprio domicilio, garantendo prestazioni a carattere preventivo e/o riparatorio. La durata delle prestazioni è definita dal Servizio Socio Assistenziale, in rapporto ai bisogni specifici della persona e ai progetti individuali.

Punto b) - Destinatari

1. Destinatari del SAD sono, indicativamente:
 - persone anziane;
 - persone con ridotta autonomia psico-fisica o non autosufficienti;
 - persone che vivono in situazioni di grave marginalità e isolamento sociale.
2. Destinatari del SADH sono, indicativamente le persone, minorenni o meno, che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio avviene utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale. Con provvedimento finale motivato del Servizio Socio Assistenziale, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, il Servizio Socio Assistenziale provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'utenza. Tariffe.

1. È prevista una compartecipazione al costo da parte dell'utenza mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 21 e in base alla seguente Tabella:

Tabella n. 3 – Tabella di compartecipazione al costo di SAD e SADH

I.S.E.E.	RIDUZIONE	% CARICO DELL'UTENZA
fino a 5.000 €	(esenzione totale) 100%	(esenzione totale) 0
da 5.001 a 8.000 €	70%	30%
da 8.001 a 12.000 €	50%	50%
da 12.001 a 18.000 €	25%	75%
oltre 18.001 €	0	100%
Compartecipazione dell'utenza.	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L., ovvero a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge, si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all'art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l'ISEE del singolo fruitore la prestazione. Diversamente, si utilizza l'ISEE familiare. Nel caso in cui l'utente abbia a carico altri familiari, si terrà conto dell'ISEE del "nucleo familiare ristretto" così risultante.	
Note	La percentuale di riduzione per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale dalla Giunta Comunale. Dette tariffe sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda relativa.	

ART. 26 - SERVIZIO DI EROGAZIONE PASTI A DOMICILIO

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Principale finalità del servizio è di garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e di evitare per quanto più possibile l'inserimento in una struttura, migliorando la sua qualità di vita e quella della famiglia d'appartenenza.

Punto b) – Destinatari

1. Destinatari del servizio sono, indicativamente, le persone anziane e i maggiorenni inabili a compiere gli atti quotidiani della vita, non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale e privi di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio avviene utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale. Con provvedimento finale motivato del Servizio Socio Assistenziale, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, il Servizio Socio Assistenziale provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'utenza - Tariffe

1. È prevista una compartecipazione al costo dell'utenza determinata annualmente dalla Giunta Comunale e comunicata all'utenza al momento della presentazione della domanda per la fruizione del servizio.
2. Casi particolari:
 - nel caso in cui detto servizio si inserisse nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone in particolari condizioni di indigenza la tariffa sarà calcolata in misura proporzionale rispetto al "minimo vitale" applicando la tabella n. 2 di cui all'art. 23, punto c), comma 5°.

ART. 27 - SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELEASSISTENZA

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Precipua finalità del servizio è contribuire a rimuovere gli ostacoli derivanti dalla ridotta autonomia delle persone, dovuta alla presenza di patologie psicofisiche o a particolari condizioni di fragilità sociale.

Punto b) – Destinatari

1. Il servizio è destinato a persone sole, o in coppia, in costante situazione di rischio, che abbiano compiuto i 65 anni d'età ovvero di età inferiore allorquando affette da patologie invalidanti che comportino invalidità certificata superiore al 75%, ovvero ancora munite di certificazione medica che ne attesti lo stato di rischio. Per l'installazione dell'apparecchiatura è necessario disporre di un impianto telefonico/elettrico tecnicamente adeguato.

Punto c) - Accesso al Servizio

1. L'ammissione al servizio avviene utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale. Con provvedimento finale motivato del Servizio Socio Assistenziale, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, il Servizio Socio Assistenziale provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata

Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'utenza - Tariffe

1. La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.
2. Dette tariffe sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda relativa.
3. È prevista una compartecipazione al costo dell'utenza determinata mediante utilizzo dell'ISEE così come individuato nel precedente art. 21 e in base alla seguente Tabella:

Tabella n. 4 – Tabella di compartecipazione al costo di Telesoccorso e Teleassistenza

I.S.E.E.	RIDUZIONE	% A CARICO DELL'UTENZA
fino a 5.000 €	(esenzione totale) 100%	(esenzione totale) 0%
da 5.001 a 12.000 €	50%	50%
da 12.001 a 18.000 €	25%	75%
oltre 18.001 €	0	100%
Note	Il costo relativo alla fornitura della strumentazione è posta a carico all'Amministrazione Comunale oppure alla società che gestisce il servizio.	

ART. 28 - SERVIZI PRE/POST SCUOLA (doposcuola)

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il servizio si propone di garantire la sorveglianza degli alunni delle scuole che devono accedere agli edifici scolastici prima dell'inizio delle lezioni. Gli alunni, compatibilmente con la disponibilità dei locali e il numero dei richiedenti il Servizio, saranno accolti presso i rispettivi edifici scolastici.

Punto b) - Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio avviene utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale. La domanda dovrà essere presentata nel periodo decorrente dal 1 luglio al 31 luglio dell'anno scolastico in corso. Le domande presentate fuori termine o in corso d'anno scolastico dovranno essere adeguatamente motivate e saranno accettate solo previa verifica della

disponibilità dei posti. Con provvedimento finale motivato del Servizio Socio Assistenziale, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione temporanea dell'offerta, il Servizio Socio Assistenziale provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.

2. Il servizio sarà attivato solo se è raggiunto il numero minimo di iscrizioni stabilito dalla Giunta Comunale.

Punto c) – Compartecipazione al costo da parte dell'utenza - Tariffe

1. È prevista una compartecipazione al costo da parte dell'utenza mediante quota fissa.
2. La tariffa per fruizione è determinata ed aggiornata con cadenza annuale dalil Servizio Socio Assistenziale. Dette tariffe sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda relativa. Il Servizio Socio Assistenziale può determinare, motivandole, le eventuali riduzioni sulla tariffa dianzi stabilita, qualora vi siano difficoltà economiche familiari che pregiudichino la possibilità di accedere compiutamente al servizio in parola. Ai residenti, in caso di frequenza contemporanea di più figli al servizio sarà applicata, a partire dal secondo figlio, una riduzione del 30 %.

ART. 29 - SERVIZIO DI CENTRO DIURNO PER ANZIANI – SAN SEBASTIANO (C.D.A)

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il Centro Diurno per Anziani fornisce un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica e di relazione. Esso si propone di assicurare agli anziani effettive possibilità di vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale e le attività ricreative e culturali, e si qualifica come servizio che opera in regime diurno in grado di fornire un reale supporto a situazioni precarie, può rappresentare una modalità di apertura all'esterno e di integrazione col territorio.

Punto b) – Destinatari

1. Il servizio è destinato prioritariamente alle persone anziane, anche se è accessibile a tutti i cittadini, senza distinzione di età. Utenti del medesimo possono essere persone a vario livello di dipendenza, dal soggetto autosufficiente con problematiche di ordine prevalentemente sociale e psicologico, alla persona il cui nucleo familiare necessita di periodi di sollievo.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio avviene utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale. Con provvedimento finale motivato del Servizio comunale, è disposta l'ammissione/diniego al servizio. In caso di saturazione

temporanea dell'offerta, il Servizio Socio Assistenziale provvede all'inserimento nella lista d'attesa dedicata.

Punto d) – Compartecipazione al costo da parte dell'utenza - Tariffe

1. È prevista una compartecipazione al costo dell'utenza che usufruisce del servizio Centro Diurno Anziani "San Sebastiano" di Marnate che è comunicata al momento della presentazione della domanda relativa.
2. Le rette mensili per la frequenza al centro sono determinate ed aggiornate dalla Giunta Comunale secondo i seguenti criteri:
 - intera giornata per i residenti e per i non residenti
 - solo mattino o solo pomeriggio per i residenti e per i non residenti
 - accesso giornaliero per residenti e per non residenti
 - servizio trasporto solo previsto solo per i residenti
 - quota di consumazione giornaliera fissa comprensiva di colazione, pranzo, merenda e bevanda.

per assenze:

 - inferiori a 10 giorni si applica la tariffa intera e non sono previste riduzioni
 - mezzo mese, ossia superiori ai 10 giorni ma inferiori ai 19 giorni si applica una riduzione del 30%;
 - assenza dell'intero mese si applica una riduzione del 50%
3. Nel caso in cui detto servizio si inserisse nell'ambito di percorsi assistenziali individuali rivolte a persone in particolari condizioni di indigenza la tariffa sarà calcolata in misura proporzionale rispetto al "minimo vitale" applicando la tabella n. 2 di cui all'art. 23, punto c), comma 5°.

ART. 30 - SERVIZIO DI ASILI NIDO

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il Servizio di Asili Nido è un servizio di tipo diurno, con capacità ricettiva massima determinata dalla normativa regionale, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale). Esso collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, svolgendo altresì un servizio di mensa e riposo. Sul territorio di Marnate è presente un asilo nido privato "Il Girasole di Frà" con il quale l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione al fine di agevolare l'inserimento dei propri cittadini.

Punto b) – Destinatari

1. Il Servizio di Asili Nido è destinato ai minori di età compresa tra i tre mesi e i tre anni, con priorità riservata ai minori residenti e/o domiciliati nell'ambito territoriale.

Punto c) - Accesso al servizio

1. Per l'ammissione all'Asilo Nido occorre attenersi alle modalità stabilite dall'Asilo Nido stesso.

Punto d) – Riconoscimento contributo sui costi

1. È riconosciuto un contributo alle famiglie, i cui figli frequentano l'Asilo Nido convenzionato con il Comune, che ne faranno richiesta mediante gli appositi moduli messi a disposizione dal servizio Socio Assistenziale il cui coefficiente ISEE sia inferiore o uguale ad € 18.000,00. Detto contributo è quantificato per coloro che frequentano a tempo pieno fino a dieci ore giornaliere, mentre sarà proporzionalmente ridotto per frequenze giornaliere di ore inferiori:

Tabella n° 5 – Tabella calcolo contributo nido

FASCE LIMITI ISEE	% calcolo contributo mensile
inferiore o uguale ad € 8.000,00	15%
da € 8.000,01 a € 12.000,00	10%
da € 12.000,01 a € 18.000,00	5%
superiore a € 18.000,00	0

2. Per le famiglie i cui figli frequentano altri ASILO NIDO/ BABY PARKING, non convenzionati con il Comune, il contributo è riconosciuto solo nel caso in cui è respinta la domanda di iscrizione del minore nell'asilo nido con il quale il Comune è convenzionato, per raggiunta capienza massima autorizzata. L'applicazione è attuata in base ai coefficienti ISEE nella misura e secondo i limiti determinati dalla seguente tabella, dando atto che il contributo mensile da erogare resta nel limite massimo stabilito dalla Giunta Comunale:

Tabella n° 6 – Tabella calcolo contributo nido

FASCE LIMITI ISEE	% contributo sulla retta di frequenza
Fino a 5.200 €	50%
da 5.201 € a 7.200 €	30%
da 7.201 € a 11.200 €	10%

3. La percentuale per il calcolo del riconoscimento del contributo, di cui alle tabelle 5 e 6, è aggiornata con cadenza annuale con specifico provvedimento adottato dalla Giunta Comunale

ART. 31 - SERVIZIO DI SCUOLA DELL'INFANZIA

Punto a) – Oggetto e finalità

1. La Scuola dell'Infanzia è un servizio di tipo diurno, con finalità educative e sociali assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato. Esso collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa, svolgendo altresì un servizio di mensa e riposo. Sul territorio di Marnate è presente attualmente un'unica scuola dell'infanzia privata "Scuola Materna San Luigi" con la quale l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione al fine di agevolare l'inserimento dei propri cittadini.

Punto b) – Destinatari

1. Il servizio di Scuola dell'Infanzia è destinata ai minori in età prescolare (compresa tra i tre anni ed i 6 anni), con priorità riservata ai minori residenti e/o domiciliati nell'ambito territoriale.

Punto c) - Accesso al servizio

1. Per l'ammissione alla Scuola dell'Infanzia ci si attiene alle modalità stabilite delle scuole stesse.

Punto d) – Riconoscimento contributo sui costi

1. È riconosciuto un contributo alle famiglie, i cui figli frequentano la Scuola dell'Infanzia convenzionata con il Comune, che ne faranno richiesta mediante gli appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Socio Assistenziale con un coefficiente ISEE inferiore o uguale ad € 15.000,00:

Tabella n. 7 – Tabella calcolo contributo Scuola Infanzia

FASCE LIMITI ISEE	% contributo sulla retta di frequenza
Inferiore o uguale ad € 6.300,00	90%
Da 6301,00 a 8000,00 €	65%
Da 8001,00 a 10000,00 €	40%
Da 10001,00 a 15000,00 €	15%
Superiore a € 15001,00	0%

2. Per le famiglie i cui figli frequentano le SCUOLE DELL'INFANZIA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE, non convenzionate con il comune, il contributo è riconosciuto solo nel caso in cui è respinta la domanda di iscrizione del minore nella scuola materna locale, purché presentata nei termini prefissati di iscrizione, per raggiunta capienza massima autorizzata e stabilendo che detto contributo sarà riconoscibile dal Servizio Socio Assistenziale in relazione al reddito ISEE e comunque per un importo non superiore alla differenza tra la retta applicata dalla scuola materna individuata dalla famiglia e quella della scuola materna di Marnate;

3. Il limite ISEE e la percentuale per il calcolo del riconoscimento del contributo sono aggiornati con cadenza annuale con specifico provvedimento adottato dalla Giunta Comunale

ART. 32 - REGOLE GENERALI SUL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO DA RICONOSCERE PER L'INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

1. L'inserimento in struttura residenziale è attivato di norma da colui che necessita quotidianamente di cure di tipo assistenziale, sociale e sanitario, che non possono più essere soddisfatte dal nucleo familiare o dai servizi domiciliari. L'inserimento può essere predisposto anche dai propri familiari e in subordine effettuato tramite il servizio socio assistenziale.
2. Gli inserimenti effettuati in strutture residenziali accreditate, garantiscono una risposta ottimale, calibrata e appropriata ai diversificati bisogni di salute ed assistenziali dell'utenza. La relativa retta giornaliera include una "quota sanitaria" (a carico dell'A.S.L.) e una "quota sociale".
3. L'Amministrazione Comunale può riconoscere un contributo economico a favore dell'utenza che, inserita in una struttura residenziale, non fosse in grado autonomamente di provvedere alla copertura integrale della "quota sociale" della retta di ospitalità giornaliera. Per accedere al predetto contributo occorre presentare apposita domanda sul modulo opportunamente predisposto. Tale intervento economico si configura come una prestazione sociale agevolata di cui all'art. 1 co. 1 del d.lgs. n. 109/1998, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva dell'utenza.
4. L'intervento economico è versato dall'Amministrazione Comunale direttamente a favore dell'Ente gestore in deduzione della "quota sociale" giornaliera a carico dell'utenza.
5. Detto intervento economico è determinato sulla base dei seguenti principi:
 - gradualità dell'intervento secondo criteri di equità e solidarietà riguardo alla situazione economica effettiva della persona inserita/da inserire;
 - adozione di metodologie di valutazione della situazione economica imparziali e trasparenti;
 - definizione di procedure semplificate per la richiesta dell'intervento da parte dei cittadini, mediante uso di dichiarazione sostitutiva e del supporto operativo dell'Amministrazione Comunale.
6. L'intervento economico è erogato nei limiti delle disponibilità di bilancio, essendo inconcepibile, sia pure per scopi sociali meritori, un'eccessiva dilatazione della spesa corrente, tale da pregiudicare gli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali dell'Amministrazione.
7. Nei casi di urgenza, per i quali non siano attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà comunque all'inserimento dell'utenza, con compartecipazione a totale carico del relativo Comune di residenza. Tale erogazione sarà considerata

come anticipazione, con conseguente obbligo di reintegrazione da parte dell'utenza di quanto eventualmente risultante a suo carico, in seguito alla ricostruzione della situazione economica e dell'assetto ISEE complessivo.

8. Nel caso di presunzioni di proprietà o titolarità di beni di dubbia attribuzione è data facoltà all'Amministrazione di estendere anche ai soggetti interessati la valutazione economica ISEE, ai fini di un loro coinvolgimento nel pagamento parziale/totale della quota sociale dovuta.
9. Nel caso di beni trasferiti, anche a titolo di donazione, entro cinque anni dalla data di richiesta di contributo, l'utenza è tenuta a dichiarare i trasferimenti di proprietà eseguiti, con esclusione di quelli in favore del coniuge. L'importo di tali trasferimenti concorre, fino allo scadere dei cinque anni previsti, per la definizione dell'ISEE relativo.⁴
10. La frequenza a tempo pieno della struttura, chiamata a ospitare l'utenza in via stabile, fatti salvi gli eventuali rientri presso il domicilio familiare, di cui si deve tenere conto ai fini della corretta ripartizione dei costi, rende coerente il fatto che la commisurazione del contributo all'utenza avvenga utilizzando altresì, pro quota, eventuali sussidi eventualmente corrisposti dallo Stato o da altri Enti pubblici a titolo assistenziale (tipicamente l'indennità di accompagnamento e/o la pensione di invalidità), salva la franchigia per le piccole spese.
11. Qualora l'utenza inserita in struttura percepisca emolumenti arretrati o somme di denaro, a qualsiasi titolo, che concorrono diacronicamente a una significativa e diversa quantificazione della ricchezza rilevante ai fini della determinazione del contributo comunale, evidentemente non considerate al momento della determinazione iniziale del medesimo, deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente, al fine di un'eventuale diversa distribuzione dei contributi dovuti, con decorrenza a partire dal mese successivo all'incasso in parola.
12. Nel caso in cui l'utenza sia titolare, in qualità di proprietario, di beni immobili, Il Servizio Socio Assistenziale si rende disponibile a stipulare con la medesima dei "mandati di vendita" (totali o parziali), con l'impegno formale di utilizzare le somme ricavate per il pagamento della quota di spettanza della medesima.
13. La procedura di erogazione del contributo comunale sulla "quota sociale" della retta per la permanenza in struttura, è subordinata al fatto che l'inserimento si realizzi a seguito di un progetto elaborato e condiviso con i competenti Servizi territoriali. In questi casi, l'utenza, o chi ne ha la rappresentanza legale, deve formalizzare apposita richiesta scritta al Comune di residenza.

⁴ Nel caso in cui fossero intervenuti atti di disposizione in tal senso, il Comune è tenuto ad avvisare i beneficiari dei medesimi dell'obbligo di concorrere al pagamento della retta di ricovero. In difetto dell'adesione di questi, il Comune procederà inizialmente ad integrare la retta, fatta salva la necessità di dare tempestivamente corso al recupero del credito usando gli ordinari strumenti a disposizione.

ART. 33 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO RELATIVA AL SERVIZIO DI RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI (R.S.A.)

1. Il Servizio di Residenze Sanitario Assistenziali (R.S.A.) rappresenta un servizio residenziale a carattere permanente e continuativo, di interesse pubblico, destinato prioritariamente agli anziani non autosufficienti. Le R.S.A. sono strutture che ospitano per un periodo temporaneo, ma normalmente indefinito, persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di una composita assistenza socio-sanitaria. Dette strutture, in sostanza, offrono ospitalità, prestazioni sanitarie e assistenziali, oltre a fornire un supporto nel recupero funzionale e nella prevenzione/contenimento delle principali patologie croniche e degenerative. Sono quindi erogate prestazioni di rilievo esclusivamente sanitario, d'insieme con prestazioni di natura socio-assistenziale (ad esempio l'aiuto per lo svolgimento delle attività quotidiane, l'attività di animazione e socializzazione, le prestazioni alberghiere, di ristorante, di lavanderia, di pulizia, ecc.). In forza di questa differente natura prestazionale, la retta si compone di una quota sanitaria e di una quota sociale.
2. L'utenza-tipo di questo servizio è composta da anziani non autosufficienti con limitazioni di autonomia di ogni genere (psico-fisiche ovvero socio-familiari), non assistibile a domicilio, comunque non tali da necessitare/suggerire il ricovero ospedaliero.
3. Per quantificare il contributo da riconoscere secondo le modalità e procedure indicate nel precedente art. 32 si applicano un **parametro unico assoluto massimo di riferimento** per il calcolo dei costi struttura che viene determinato e aggiornato con cadenza periodica dalla Giunta Comunale.
4. Detto parametro assoluto costituisce il limite massimo di importo da utilizzare, nel caso in cui la retta sia superiore al parametro stesso. In caso contrario sarà utilizzato per il calcolo del costo struttura la retta realmente applicata all'ospite:
 - Il principio generale è che il Comune intervenga nel riconoscere il contributo come se fosse uno dei figli, o una persona tenuta al mantenimento, nella misura annua pari al quoto risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{(costo della struttura - quanto percepito dall'interessato)}}{\text{(n° figli/o persone tenute al mantenimento + n° 1 Comune)}} = \text{Quota a carico del comune}$$

- qualora i famigliari dichiarassero di non essere in grado di supportare la loro quota parte, il comune può intervenire nella misura calcolata sulla base della seguente tabella parametrata all'indicatore ISEE di tutti gli interessati compreso l'ospite della struttura fermo restando il rispetto del patto di stabilità e le disponibilità di bilancio:

Tabella n. 8 - Tabella per il riconoscimento del contributo per RSA

[(costo della struttura - quanto percepito all'interessato inserito nella stessa) : (n° figli + n° 1 Comune)]					
% DI CONTRIBUTO POSTO A CARICO DEL COMUNE					
I.S.E.E. = (Σ degli ISEE dell'interessato e di tutti coloro che sono tenuti al mantenimento)	quota fino a 500 €	quota da 501-1000 €	quota da 1001-1500 €	quota da 1501 - 2000 €	quota oltre 2000 €
fino a 8000 €	100%	100%	100%	100%	100%
da 8001 a 11000 €	85%	85%	90%	90%	95%
da 11001 a 15000 €	75%	80%	85%	90%	95%
da 15001 a 25000 €	50%	55%	60%	65%	70%
da 25001 a 40000 €	25%	30%	35%	40%	40%
superiore a 40000 €	0	0	0	0	0

ISEE DI RIFERIMENTO	Nel caso in cui il servizio fosse erogato a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalla competente A.S.L. ovvero, eventualmente, a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 co. 3 della l. 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'art 4 della stessa legge, si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all'art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l'ISEE del singolo fruitore la prestazione. Diversamente, si utilizza l'ISEE familiare.
Note	La presente regolamentazione può essere applicata per il riconoscimento di un contributo assistenziale a sostegno della spesa per la presenza di una "Badante" regolarmente assunta.

5. I parametri delle percentuali di contributo di cui alla sopra citata tabella 8, poste a carico del Comune potrà essere modificata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 34 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO RELATIVA AL SERVIZIO DI COMUNITÀ SOCIO SANITARIA (CSS)

Punto a) - Oggetto e finalità

1. Il servizio di Comunità Socio Sanitaria (CSS) costituisce, all'interno del sistema socio-sanitario regionale, un'unità di offerta che eroga prestazioni di varia natura, anche sanitarie, residenziale, funzionante 365 giorni l'anno, 24 ore al giorno. Esso garantisce agli ospiti interventi socio-assistenziali, sostegno relazionale, opportunità d'integrazione sociale, un clima di serenità e stretti rapporti con la famiglia d'origine, la rete parentale, amicale e del volontariato.

Punto b) - Destinatari

1. Persone in condizione di disabilità o di handicap, in età maggiorenni, che temporaneamente o permanentemente non possono più vivere in famiglia.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio è disciplinata direttamente dal Gestore della struttura in base alla disponibilità di posti e alla conformità dei bisogni del richiedente

Punto d) – Riconoscimento contributo.

1. L'Amministrazione Comunale può riconoscere un contributo a sostegno dei costi di inserimento a coloro che ne faranno richiesta, mediante gli appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Socio Assistenziale. Il contributo in linea generale è regolato sulla base della seguente tabella:

Tabella n. 9 - Tabella per il riconoscimento del contributo per CSS

scoperto = (costo della struttura - quanto percepito dall'interessato inserito nella stessa)					
% DI CONTRIBUTO POSTO A CARICO DEL COMUNE					
I.S.E.E.	scoperto fino a 500 €	scoperto da 501-1000 €	scoperto da 1001-1500 €	scoperto da 1501 - 2000 €	scoperto oltre 2000 €
fino a 8000 €	100%	100%	100%	100%	100%
da 8001 a 11000 €	85%	85%	90%	90%	95%
da 11001 a 15000 €	75%	80%	85%	90%	95%
da 15001 a 25000 €	50%	55%	60%	65%	70%
da 25001 a 40000 €	25%	30%	35%	40%	40%
superiore a 40000 €	0	0	0	0	0

ISEE di riferimento	Stante la natura e i destinatari del servizio reso, si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all'art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l'ISEE del singolo fruitore la prestazione. Nel caso in cui l'utente abbia a carico altri familiari, si terrà conto dell'ISEE del "nucleo familiare ristretto" così risultante.
Note	La procedura sopra individuata per il riconoscimento di un contributo è applicata anche per l'inserimento in altre strutture analoghe: CA, CHH, RSD e Alloggi Protetti previa richiesta specifica da parte del singolo o dei suoi familiari, nel rispetto delle norme di compartecipazione della spesa dei servizi specialistici territoriali e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. I parametri delle percentuali di contributo di cui alla sopra citata tabella 9, poste a carico del Comune potrà essere modificata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 35 - SERVIZIO DI CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.)

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il servizio costituisce, all'interno del sistema socio-sanitario regionale, un'unità di offerta socio-sanitaria e semiresidenziale per disabili gravi rivolte all'accoglienza di persone disabili di età superiore ai 18 anni. Sono garantite attività socio-sanitarie a elevato grado d'integrazione, attività di riabilitazione, attività di socio-riabilitazione e attività educative. È assicurata l'erogazione delle prestazioni agli utenti in conformità a Progetti Individualizzati, prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie. Sul territorio di Marnate è presente un CDD gestito dalla Cooperativa Sociale "Solidarietà & Servizi" di Busto Arsizio con la quale l'Amministrazione Comunale ha stipulato un contratto grazie al quale sono previste delle agevolazioni economiche per cittadini marnatesi.

Punto b) – Destinatari

1. Il servizio è destinato a persone gravemente disabili di età superiore ai 18 anni.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio è disciplinata direttamente dalla Cooperativa in base alla disponibilità di posti e alla conformità dei bisogni del richiedente.

Punto d) – Riconoscimento contributo

1. L'Amministrazione Comunale può riconoscere un contributo a sostegno dei costi di inserimento a coloro che ne faranno richiesta, mediante gli appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Socio Assistenziale, il cui coefficiente ISEE è inferiore o uguale ad 10.000,00 €.
2. Per quantificare il contributo da riconoscere secondo le modalità e procedure indicate nel precedente art. 32 si applicano un **parametro unico assoluto massimo di riferimento** per il calcolo dei costi struttura che viene determinato e aggiornato con cadenza periodica dalla Giunta Comunale.
3. Detto parametro assoluto costituisce il limite massimo di importo da utilizzare, nel caso in cui la retta sia superiore al parametro stesso. In caso contrario sarà utilizzato per il calcolo del costo struttura la retta realmente applicata all'ospite:

Tabella n. 10 - Tabella per il riconoscimento del contributo per CDD

I.S.E.E.	% CONTRIBUTO POSTO A CARICO DEL COMUNE
fino a 4.000 €	(esenzione totale) 100%
da 4001 € a 6.000 €	75%
da 6.001 € a € 8.000	50%
Da 8.001€ a € 10.000	25%
Oltre € 10.000	0%

ISEE DI RIFERIMENTO	Stante la natura e i destinatari del servizio reso, si applica la normativa derogatoria di riferimento di cui all'art. 3 co. 2-ter del d.lgs. n. 109/1998 e, quindi, si utilizza l'ISEE del singolo fruitore la prestazione. Nel caso in cui l'utente abbia a carico altri familiari, si terrà conto dell'ISEE del "nucleo familiare ristretto" così risultante.
Note	La procedura sopra individuata per il riconoscimento di un contributo è applicata anche per l'inserimento in altre strutture analoghe: CDD, CSE e SFA non presenti sul territorio di Marnate previa richiesta specifica da parte del singolo o dei suoi familiari.

4. I parametri delle percentuali di contributo di cui alla sopra citata tabella 10, poste a carico del Comune potrà essere modificata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 36 - BUONO FARMACIA

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il "buono farmacia" si configura come sostegno economico a quei nuclei familiari su cui gravano, per motivi legati alla salute di uno o più dei suoi componenti, spese mediche necessarie e significative. Trattasi di un "buono" che non può essere utilizzato per l'acquisto di prodotti da banco e/o di farmaci per i quali non è richiesta la prescrizione medica.
2. L'importo del "buono" è di **€ 30,00**. In linea generale viene erogato un buono al mese, può essere riconosciuto più di un buono a seconda della patologia e della situazione economica in cui verte l'utente. L'importo del buono può essere aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.

Punto b) – Destinatari

1. È destinataria del "buono" l'utenza residente che presenta una patologia alla quale è collegata una costante assunzione di farmaci. L'intervento prescinde dall'appartenenza a una specifica categoria di soggetti, ma è legato alla situazione sanitaria dell'utenza.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'accesso al "buono" avviene mediante la presentazione di apposita istanza al Servizio Socio Assistenziale.
2. Per beneficiare del buono viene preso in considerazione l'indicatore ISEE rispetto al "minimo vitale" applicando la tabella n° 2 di cui all'art. 23, punto c), comma 5°.
3. Il buono è rilasciato dal Servizio Socio Assistenziale.

Punto d) – Modalità di utilizzo

1. Per l'utilizzo del "buono", che può essere utilizzato nelle farmacie che, a seguito di un bando, sono state accreditate, è necessario di volta in volta presentare al

Servizio Socio Assistenziale la prescrizione medica dei farmaci da acquistare. L'Ufficio proponente, attuerà il provvedimento autorizzatorio alla spesa. Il beneficiario dovrà riportare al Servizio il provvedimento correlato dagli scontrini rilasciati dalla Farmacia.

2. Qualora l'utenza presenti una patologia che richieda una somministrazione ripetuta dei medesimi farmaci, è sufficiente che sia presentata una dichiarazione del Medico di base o dello specialista presso il quale essa è in cura, attestante il fatto che è necessario acquistare un determinato quantitativo di medicinali, precisando indicativamente la spesa annua corrispondente.

ART. 37 - SPAZIO GIOVANI /INFORMAGIOVANI

Punto a) - Oggetto e finalità

1. Lo Spazio Giovani/InformaGiovani nasce a seguito della realizzazione del progetto sovra comunale "Mosaico Giovani", è la giusta risposta ai bisogni degli adolescenti e dei giovani che attraverso gli interventi educativi previsti dal progetto "Marnate Giovani". Questo progetto persegue finalità di prevenzione del disagio e promozione del benessere, attraverso interventi educativi nell'ambito dell'aggregazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, dell'apertura al territorio.

Punto b) - Destinatari

1. Lo spazio si rivolge a tutti i ragazzi, adolescenti e giovani presenti sul territorio di età compresa tra i 13 e i 35 anni.: 13 -18 progetto Marnate Giovani, 19 – 35 tutti gli altri.

Punto c) - Accesso al servizio

1. Gli educatori del progetto Marnate Giovani curano gli accessi e il coinvolgimento dei ragazzi/giovani nelle attività.

Punto d) - Costi del servizio

1. Il servizio è gratuito per l'utenza ed è a totale carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 38 - CENTRO RICREATIVO ESTIVO

Punto a) - Oggetto e finalità

1. Il servizio (c.d. CRE) è organizzato dall'Amministrazione comunale nel periodo estivo con l'obiettivo di sostenere le famiglie nella funzione di "accudimento dei figli" e, nel contempo, di creare occasioni di animazione ed aggregazione per i ragazzi.

2. Il CRE si articola in un programma di attività che comprende giochi, gite, escursioni, momenti di gruppo, laboratori, feste tematiche ecc. ed è erogato in appositi "Spazi", (dal lunedì al venerdì per mezza giornata nel periodo di funzionamento dell'oratorio estivo e per l'intera giornata negli altri periodi). Ai ragazzi frequentanti sono garantiti il servizio mensa, la fruizione della locale piscina, oltre alle eventuali gite in programma.

Punto b) – Destinatari

1. Possono iscriversi al CRE tutti i bambini e i ragazzi di età compresa fra i sei ed i quattordici anni. È altresì prevista la possibilità di inserire ragazzi disabili di età superiore a quella sopra indicata, laddove ciò sia concretamente possibile e ritenuto funzionale ed opportuno rispetto al progetto individualizzato di ciascuno. Il Servizio Socio Assistenziale, inoltre, può attivare, per i ragazzi disabili e su richiesta della famiglia, specifici progetti di socializzazione durante le attività del CRE (ad esempio frequenze limitate in termini di orario, con presenza dell'educatore del progetto di socializzazione, ecc.).

Punto c) - Accesso al servizio

1. Le informazioni circa le modalità, i costi e i termini per le iscrizioni al CRE sono diffuse tramite volantini distribuiti nelle Scuole comunali o comunque tramite i canali di comunicazione di norma utilizzati dagli stessi.
2. L'accesso al CRE presuppone il versamento della quota di frequenza, definita annualmente dalla Giunta Comunale, rispetto alla quale è possibile, a fronte della presentazione di apposita istanza e della dichiarazione ISEE, richiedere forme di agevolazione.

ART. 39 - SERVIZIO INFORMALAVORO

Punto a) – Oggetto e finalità

1. L'InformaLavoro è un servizio di informazione coordinato dalla Provincia di Varese e gestito dal Comune.
2. L'obiettivo del servizio IFL è quello di rispondere al bisogno di informazione e al bisogno di orientamento informativo sui temi del lavoro, della formazione e dell'istruzione.

Punto b) – Destinatari

1. Il servizio IFL si rivolge a diverse tipologie di utenti, che si possono suddividere in tre categorie: persone, imprese, scuole e famiglie:
 - a. alle persone l'InformaLavoro offre l'opportunità di accedere con metodo alle prime informazioni utili e necessarie per effettuare la ricerca di lavoro, attraverso la messa a disposizione di informazioni sul mercato del lavoro e la relativa normativa e sulle opportunità lavorative private e pubbliche del territorio.

- b. a giovani e adulti offre informazioni per scegliere un percorso formativo coerente con il proprio progetto professionale, tramite la consultazione dell'offerta completa e aggiornata dei corsi di formazione. Le attività si articolano in accoglienza, informazione, tecniche di ricerca attiva del lavoro e consulenza orientativa.
- c. alle imprese il servizio IFL offre un ulteriore canale per diffondere gratuitamente le proprie domande di lavoro.
- d. alle scuole offre incontri di informazione orientativa e orientamento alla scelta formativa attraverso l'adesione al progetto sovracomunale V.O.L.O. (Valle Olona Orientamento).

Punto c) - Accesso al servizio

- 1. Possono accedere al servizio i residenti del territorio ed è gratuito. Per i non residenti è possibile stipulare convenzioni con gli enti territoriali.

ART. 40 - SERVIZIO CENTRO RISORSE DONNA/PARI OPPORTUNITA'

Punto a) – Oggetto e finalità

- 1. Il servizio nato da una convenzione con la Regione Lombardia ha lo scopo di informare sul diritto di famiglia, sulle leggi relative ai congedi e sulle norme che aiutano le donne a stare nel mercato del lavoro; aiuta nella ricerca di servizi per la conciliazione dei tempi fra lavoro e famiglia al fine di disporre di una mappa personalizzata ai propri bisogni; ascolta in merito ai problemi sul lavoro o nella vita familiare e aiuta nei rapporti con enti ed istituzioni che intervengono contro la discriminazione o la violenza; organizza incontri, dibattiti, spettacoli e corsi sui temi della condizione femminile ed interventi nelle scuole per favorire il superamento di stereotipi legati al genere e per contrastare l'insorgere di comportamenti violenti contro le donne.

Punto b) – Destinatari

- 1. Il servizio è aperto a tutti

Punto c) - Accesso al servizio

- 2. Possono accedere al servizio i residenti del territorio ed è gratuito. Per i non residenti è possibile stipulare convenzioni con gli enti territoriali.

ART. 41 - SERVIZIO CUP

Punto a) – Oggetto e finalità

- 1. All'interno del Servizio Socio Assistenziale è collocato lo sportello CUP, Centro Unico di Prenotazione. E' un servizio nato a seguito di una convenzione sottoscritta con l'Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio che sovrintende sull'operato e ne coordina l'attività.

2. L'obiettivo del servizio è quello di facilitare la cittadinanza per la prenotazione di visite specialistiche, prestazioni ambulatoriali ed esami di diagnostica strumentale attraverso un sistema computerizzato, semplice e veloce.

Punto b) - Destinatari

1. Il servizio CUP è aperto a tutti.

Punto c) - Accesso al Servizio

1. Possono accedere al servizio i residenti del territorio ed è gratuito. Per i non residenti è possibile stipulare convenzioni con gli enti territoriali.

ART. 42 - SPORTELLO IMMIGRATI

Punto a) - Oggetto e finalità

1. Si tratta di sportelli gestiti da operatori sociali professionali, autorizzati dalla Questura, che erogano un supporto ai cittadini stranieri nella compilazione delle pratiche relative a permessi di soggiorno, carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, cittadinanza ecc.
2. Gli sportelli sono inoltre finalizzati alla rilevazione e all'ascolto dei bisogni, alla diffusione di informazioni e strumenti di orientamento, anche lavorativo, ai cittadini stranieri, senza, in questo contesto, alcuna presa in carico dell'utenza.
3. Lo sportello presente nel Comune di Marnate appartiene alla rete degli sportelli nati all'interno dell'Ambito Sociale Valle Olona e regolamentati dall'Ufficio di Piano del Distretto di Castellanza.

Punto b) - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a tutti gli stranieri residenti nel comune di Marnate, nei Comuni del Distretto di Castellanza e/o che lavorano in uno dei Comuni del medesimo.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'accesso al servizio avviene nel giorno e nelle ore prefissate ed attualmente è gratuito, potrà essere richiesta una compartecipazione al costo del servizio in base al numero degli accessi e secondo la tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

ART. 43 - ALLOGGI ERP E CASA ACCOGLIENZA "PINI FRANCESCA"

1. Per gli alloggi ERP si rimanda a quanto già disciplinato dalle leggi e regolamenti emessi dalla Regione Lombardia.

2. Per la Casa Accoglienza "Pini Francesca" di Via Don Luigi Spotti n° 237 si rimanda al regolamento approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 ottobre 2010 processo verbale n° 55.

ART. 44 - FONDO SOSTEGNO AFFITTI (l. 9/12/1998, n. 431 e art. 2 della l.r. 14/01/2000, n. 2)

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Si tratta di un fondo che la Regione Lombardia stanziava annualmente per sostenere le famiglie su cui grava un canone di affitto particolarmente oneroso in rapporto alla situazione economica auto dichiarata (dichiarazione sostitutiva unica) con riferimento all'ISEE- FSA.
2. L'istruttoria delle pratiche compete ai singoli Comuni tramite i CAAF convenzionati, così come la trasmissione in forma telematica delle stesse alla Regione nonché l'erogazione finale dell'eventuale contributo a favore delle famiglie.
3. Per le situazioni di indigenza grave il Comune è chiamato ad integrare la quota concessa dalla Regione: tale integrazione costituisce condizione necessaria affinché l'utente possa accedere al contributo regionale. La condizione di grave indigenza è definita dalla Regione stessa.

Punto b) – Destinatari

1. Sono destinatarie del fondo le famiglie che risiedono in Lombardia e che dispongono di un alloggio in locazione per il quale, in base ai parametri definiti annualmente dalla Regione Lombardia con apposito bando, versano un canone annuale che incide in maniera eccessivamente significativa (non sopportabile) in rapporto alle risorse economiche complessivamente a disposizione della famiglia stessa.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'accesso al contributo avviene presentando apposita domanda, su modello predisposto dalla Regione Lombardia, presso i CAAF convenzionati con la Regione stessa.
2. Alla domanda è allegata la dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE-FSA dalla quale si evince il possesso o meno dei requisiti economici richiesti per l'accesso al beneficio.

Punto d) - Soglie ISEE rilevanti

1. Le soglie che danno diritto al beneficio in parola, nonché l'entità dello stesso per ciascun nucleo familiare, sono definite dal bando che la Regione Lombardia emana annualmente.

ART. 45 - SERVIZIO DI BORSE LAVORO

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il servizio ha lo scopo di favorire l'acquisizione di conoscenze e di competenze professionali attraverso dinamiche relazionali che vengono a instaurarsi all'interno dell'ambiente lavorativo, facilitare il raggiungimento di obiettivi di autonomia nonché ricerca personale di opportunità di assunzione in altri contesti di lavoro.

Punto b) – Destinatari

1. Il servizio si rivolge a persone che si trovino in situazioni di disagio economico, in seguito a perdita di lavoro con particolare riguardo alle situazioni di disagio relazionale, familiare e/o relativo alla salute psico-fisica.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'accesso è regolato in base agli accordi sottoscritti con il Gestore del Servizio Inserimenti Lavorativi territoriale attualmente denominato "Progetto Giasone".
2. In base alla disponibilità finanziaria sarà dato corso agli interventi effettuabili e il Servizio Sociale provvederà a comunicare all'utenza l'avvenuta ammissione alle borse lavoro.

ART. 46 - PROGETTI INDIVIDUALIZZATI DI (RI)SOCIALIZZAZIONE

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Gli interventi e i progetti qui considerati possono essere anche molto diversi l'uno dall'altro, ma sono tutti caratterizzati dall'essere rivolti alle persone in condizione di disabilità per favorire la realizzazione di un'adeguata qualità della vita nonché l'integrazione sociale nel contesto di appartenenza.
2. Gli interventi mediante anche la collaborazione dei Servizi territoriali specialistici, nella realizzazione di progetti di recupero, al fine di restituire dignità e un ruolo sociale alla persona in situazione di grave disagio.

Punto b) – Destinatari

1. I destinatari di progetti sono persone che versano in condizioni di fragilità residenti che necessitano di percorsi di reinserimento sociale e civile, e o che, a causa di un sovrapporsi di esperienze di vita negative o di malattie, comprese quelle di natura psichiatrica, fatica a ritrovare in proprio le risorse necessarie al superamento del disagio e per la quale è necessario predisporre progetti individualizzati che coinvolgono diversi servizi e si articolano in un complesso di azioni.

Punto c) - Accesso al servizio

1. Per accedere ai servizi in parola, l'utente ovvero il proprio rappresentante legale deve presentare formale istanza alil Servizio Socio Assistenziale.
2. Ogni progetto di socializzazione/risocializzazione è dunque concordato con l'operatore sociale di riferimento e può coinvolgere, se ciò risulta funzionale ed opportuno, anche operatori di altri Enti o Servizi.

Punto d) – Contributo economico del Comune

1. Il Comune per i percorsi risocializzanti eroga all'utenza un contributo la cui entità è definita in sede di accordo per l'avvio del percorso stesso.

ART. 47 – SERVIZIO DI TRASPORTO

Punto a) – Oggetto e finalità

1. Il servizio di trasporto risponde all'esigenza di accompagnamento presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, i centri di cura e di riabilitazione con automezzi dell'Amministrazione Comunale appositamente adibiti.
2. Il presente servizio non è da ritenersi un servizio di trasporto pubblico. E, pertanto, l'Ente non è tenuto ad effettuarlo anche per la priorità dei servizi di interesse pubblico.

Punto b) – Destinatari

1. Possono usufruire del servizio i residenti o domiciliati: anziani, soggetti portatori di handicap o che soffrono di una patologia cronica e minori, che non presentino situazioni tali da richiedere la presenza di assistenza medica e/o infermieristica sul tragitto oppure che possano essere a rischio di malesseri legati al trattamento medico di cui si è usufruito.
2. Possono inoltre usufruire del servizio gli altri cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale non rientranti nelle categorie sopra citate, qualora dimostrino le oggettive difficoltà organizzative all'utilizzo di mezzi di trasporto alternativi e subordinatamente all'esaurimento delle richieste delle categorie aventi priorità.

Punto c) - Accesso al servizio

1. L'ammissione al servizio avviene utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Socio Assistenziale.

Punto d) – Costi del servizio

1. Il servizio prevede una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

ART. 48 - CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI

Punto a) – Oggetto e finalità

1. I contributi economici sono rivolti alla tutela di interessi sociali, culturali, sportivi, morali e religiosi, nonché quelli connessi allo sviluppo di attività economiche e che assolvano a finalità di pubblica utilità.
2. Sono escluse le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto a un interesse pubblico o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, metodologica o tematica. Sono altresì escluse le iniziative rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente.
3. Non sono ammesse le erogazioni di contributo per spese di sponsorizzazioni ai sensi dell'art. 4, comma 3° della Legge 30 luglio 2010, n.122.
4. I contributi possono essere ordinari e straordinari:
 - a. **ORDINARI:** La richiesta di contributo ordinario dovrà essere presentata entro il 30 settembre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata a pena di esclusione, di copia semplice dello statuto ed atto costitutivo dell'Ente richiedente, dell'organigramma delle cariche ricoperte, nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma dettagliato delle iniziative dell'anno successivo con la previsione dei relativi costi e delle eventuali entrate;
 - b. **STRAORDINARI:** La richiesta di contributo straordinario può essere presentata per iniziative o manifestazioni specifiche svolte sul territorio comunale di rilievo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, religioso, commemorativo di interesse per la comunità locale. L'istanza dovrà essere resa in forma scritta e contenere la descrizione dell'iniziativa e del costo globale presunto, nonché dell'eventuali entrate.

Punto b) – Destinatari

1. Possono ricevere contributi economici gli enti e le associazioni, legalmente costituiti, senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo della comunità locale che perseguono le suindicate finalità. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il Comune medesimo.
2. La concessione di interventi economici può essere altresì disposta in favore di enti, associazioni e comitati per interventi di solidarietà nazionale e internazionale, a favore di popolazioni e paesi e per sostenere specifiche iniziative di aiuto a favore di popolazioni colpite da eventi straordinari o calamità naturali.

Punto c) - Accesso al servizio

1. La Giunta Comunale su proposta del Servizio competente delibera il riconoscimento del contributo che dovrà essere correlato a spese effettivamente sostenute fiscalmente documentabili e non potrà superare il disavanzo gestionale.
2. In osservanza di ciò, ed in via meramente esemplificativa, possono essere previsti contributi e sovvenzioni allo sviluppo ed all'incentivazione:
 - a. della pratica sportiva, anche non esclusivamente connessa con l'attività agonistica;⁵
 - b. di attività motorie diversificate rispetto alle tradizionali pratiche sportive;
 - c. di iniziative turistiche, culturali e ricreative;⁶
 - d. di iniziative di solidarietà sociale;⁷
 - e. di iniziative di volontariato aventi, unicamente, finalità solidaristiche;
 - f. di iniziative a favore di interventi di investimento.⁸

⁵ Finalizzati alla formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani ed alle persone disabili.

⁶ Ad esempio: organizzazione di manifestazioni collegate ai circuiti culturali provinciali, regionali e nazionali; promozione di iniziative turistiche e/o naturalistiche volte alla diffusione della conoscenza delle bellezze storico-naturalistico-ambientali del territorio; iniziative finalizzate alla promozione, sviluppo e conoscenza delle tradizioni storico-culturali locali; promozione di attività collegate al funzionamento delle strutture culturali presenti sul territorio; organizzazione di manifestazioni o spettacoli che rivestano un'importanza ed un interesse almeno a livello comunale; organizzazione di percorsi guidati a mostre e/o eventi culturali di particolare interesse e di rilievo nazionale; iniziative finalizzate alla diffusione della cultura delle arti grafiche, teatrali e audiovisive, nonché attività di sperimentazione, di ricerca, di studio e di documentazione.

⁷ Ad esempio, a favore di soggetti quali AVIS, CRI, Comunità terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti, Caritas e/o altre Associazioni umanitarie che svolgono analoghe attività internazionali, ecc. Possono essere altresì concessi contributi e/o sussidi a collettività colpite da calamità naturali.

⁸ Ad esempio, ed al fine di promuovere la crescita sociale, economica, culturale e turistica della collettività locale, potranno essere concessi contributi: a) a soggetti operanti nei settori della cultura, della religione, dello sport, dell'assistenza, della formazione, dell'istruzione, della valorizzazione del patrimonio artistico, del turismo, per la costruzione/ristrutturazione/manutenzione/recupero/restauro/acquisto/gestione di opere, impianti, macchinari ed attrezzature che, pur essendo di proprietà privata, sono messi a disposizione della collettività locale senza alcun fine di lucro.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 49 - SANZIONI E REVOCA DEI BENEFICI

1. In caso di accertamento della non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali conseguenti e procede alla revoca dei benefici concessi e al recupero della quota di quanto indebitamente percepito dal dichiarante.

ART. 50 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia e, in particolare, di quelle generali disposte dal d.lgs. n. 196/2003 e di quelle specifiche di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 109/1998.
2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il Servizio Socio Assistenziale, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. L'utenza gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che la riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Servizio Socio Assistenziale, titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del medesimo d.lgs. n. 196/2003.

ART. 51 - APPLICAZIONE, VALIDITÀ E DECORRENZA

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
2. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative/regolamentari nazionali/regionali che dovessero intervenire dopo la sua approvazione, di cui è fornita tempestiva comunicazione all'utenza.

3. Le norme del presente regolamento che dovessero essere in contrasto con disposizioni di legge nazionale e/o regionale emanate successivamente sono immediatamente disattivate.

ART. 52 - DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Il presente Regolamento, sostituisce e abroga tutte le precedenti disposizioni, Regolamenti e percentuali di contribuzione con esso incompatibili ad eccezione dei regolamenti a cui si rimanda per specifiche materie.